



# CITTÀ DI SULMONA

## Ordinanza N. 54 del 30/12/2019

**OGGETTO:** Ordinanza divieto utilizzo petardi, botti e artifici pirotecnicci

IL SINDACO

**Premesso che:**

- è diffusa in Italia, nel corso delle festività di fine anno, la consuetudine di fare esplodere petardi, botti e artifici similari oltre a fuochi pirotecnicci di libera vendita effettuati da privati e non;

- tale pratica rischia di procurare danni o lesioni gravi o gravissime alle persone, a causa dell'uso improprio o del malfunzionamento di detti artifici oltre ad effetti traumatici agli animali d'affezione in seguito a panico da rumore;

- tutti gli articoli pirotecnicci, anche quelli di libera vendita, sebbene potenzialmente non pericolosi, contengono sostanze esplosive che oltre a liberare sostanze inquinanti, producono calore, effetti luminosi e sonori;

**Vista** la circolare del Ministero dell'Interno n. 555/OP/0001991/2017 del 07/06/2017 per la gestione delle pubbliche manifestazioni, con particolare riferimento agli aspetti legati alla "Safety" e quindi alla tutela dell'incolumità delle persone;

**Ritenuto** necessario adottare un provvedimento contenente misure idonee a garantire l'incolumità pubblica, la sicurezza urbana, la protezione degli animali e ad assicurare le necessarie attività di prevenzione attraverso la limitazione dell'uso dei botti e dei fuochi di artificio sul territorio comunale;

**Visto** l'art 7 bis del D.Lgs 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;

**Visto** l'art 57 del T.U.L.P.S.;

**Vista** la L. 24.11.1981;

**Visto** l'art. 50 del D. Lgs. N. 267/2000, relativo alle competenze e ai poteri del Sindaco;

### DISPONE

per quanto in narrativa, a far data dalle ore 24:00 del 30 dicembre 2019 e fino alle ore 24:00 del 06 gennaio 2020, nel territorio del Comune di Sulmona, il divieto di esplodere petardi, botti e fuochi di artificio, anche se di libera vendita nei luoghi di aggregazione o comunque in

tutti quelli affollati, nelle aree a rischio propagazione degli incendi, nei plessi di ospedali, scuole, luoghi di culto o comunque nelle vicinanze di monumenti, edifici o aree a valenza storica, archeologica, architettonica, naturalistica o ambientale, nonché in particolare in Via Vicenne contrada “Noce Mattei”.

### **INVITA**

i cittadini, nelle altre zone del territorio comunale ad adottare condotte prudenti e responsabili nell'uso dei fuochi pirotecnicci osservando condizioni di sicurezza.

Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza delle disposizioni della presente ordinanza sarà punita ai sensi dell' art. 7 bis del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 con l'applicazione della sanzione amministrativa pecunaria da € 25,00 a € 500,00.

Tutte le disposizioni eventualmente in contrasto od incompatibili con la presente ordinanza sono revocate.

Della presente viene data comunicazione mediante pubblicazione all'Albo Pretorio online del Comune di Sulmona, nonché nei consueti modi di diffusione.

### **DEMANDA**

al Corpo di Polizia Locale ed alle Forze di Polizia dello Stato di verificare l'avvenuta esecuzione del presente provvedimento nei termini da esso previsti.

### **INFORMA**

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. della Regione Abruzzo entro 60 giorni dalla pubblicazione o, in alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni a partire sempre dalla data di pubblicazione.

Dalla residenza Municipale li 30 dicembre 2019

**IL SINDACO**  
Annamaria Casini